

Art. 9

Associazioni pro loco. [\(44\)](#)

1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni pro loco quali organismi di promozione dell'attività turistica di base. A tal fine è istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle associazioni pro loco. [\(45\)](#)

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, nonché per l'eventuale cancellazione, per l'aggiornamento e per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione. [\(46\)](#)

3. L'iscrizione all'albo è condizione per accedere ai contributi regionali, per effettuare manifestazioni cui concorra, anche finanziariamente, la Regione. [\(47\)](#)

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al comma 1 assumono iniziative per incentivare il movimento turistico e migliorare la qualità dell'accoglienza nella località di riferimento e in particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di riferimento, ferme restando le competenze delle professioni turistiche di cui all'articolo 46;

b) promuovono ed organizzano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici di informazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, armonizzando ed integrando la propria attività con le altre presenti nel territorio di riferimento [\(48\)](#).

5. La Regione riconosce l'attività dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI), esercitata attraverso le sue articolazioni regionale e provinciali per le finalità indicate nello statuto, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. [\(49\)](#)

(44) Con [Delib.G.R. 26 febbraio 2007, n. 131](#) sono stati definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni di cui al presente decreto.

(45) Comma così modificato dall'art. [9, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 28](#).

(47) Comma così modificato dall'art. [14, comma 9, L.R. 27 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 della stessa legge).

(46) Comma così modificato dall'art. [9, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 28](#).

(48) Lettera così modificata dall'art. [9, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 28](#).

(49) Comma così modificato dall'art. [38, comma 1, L.R. 15 novembre 2010, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 38.